

## Normativa e prassi

# Operazioni su piattaforma P2P Lending, i proventi vanno assoggettati a Irpef

25 Settembre 2020

Nel caso in esame, gli interessi generati da questa particolare forma di prestito corrisposti all'investitore sono redditi di capitale che concorrono alla formazione della base imponibile

 Le somme percepite da un soggetto italiano a seguito di un investimento effettuato tramite una piattaforma "Peer-to-peer Landing" gestita da una società italiana che non è né un intermediario finanziario iscritto all'albo né un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, devono essere assoggettate a Irpef, non potendo il gestore applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta. È il chiarimento fornito dall'Agenzia con la **risoluzione n. 56** del 25 settembre.

L'istante fa presente che intende investire una somma tramite una piattaforma di Peer-to-peer Lending estera, gestita in Italia da una società, che si propone di selezionare una serie di richieste di finanziamento da parte di imprese nella forma di prestiti, a cui egli intende partecipare con il suo investimento. Chiede quindi il corretto trattamento fiscale da applicare ai proventi percepiti e le regole sul monitoraggio fiscale.

La tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche a seguito di investimenti effettuati con questa tipologia di piattaforma è disciplinata dall'articolo 1, commi 43 e 44, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

L'Agenzia evidenzia che il comma 43 ha inserito la lettera *d-bis*) al comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, disponendo che i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, sono redditi di capitale sui quali gli stessi gestori applicano la ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26 per cento. Tali redditi, quindi, non concorrono alla formazione del

reddito complessivo da assoggettare a tassazione Irpef.

In sintesi per l'applicazione della ritenuta alla fonte è necessario che il soggetto finanziatore sia una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia.

Tuttavia, nel caso in esame l'investimento è effettuato tramite una piattaforma estera che non è gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia. Di conseguenza sui proventi corrisposti all'istante non è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

L'Agenzia rileva quindi che tali somme sono riconducibili fra i redditi di capitale come *“gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”*, secondo le previsioni dell'articolo 44, comma 1, lettera a) in quanto il finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending è equiparabile al contratto di mutuo. L'istante, quindi, dovrà far concorrere i proventi in esame alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a Irpef.

Riguardo il secondo quesito l'Agenzia rileva che il finanziamento qui descritto non rientra tra i prodotti finanziari, conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero ai quali si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe). Di conseguenza l'istante dovrà soltanto adempiere agli obblighi sul monitoraggio indicando l'investimento detenuto sulla Piattaforma estera nel quadro RW del modello “Redditi Persone Fisiche” utilizzando il codice 14 relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria” e barrando il campo “monitoraggio” al fine di non assoggettare a Ivafe l'investimento.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/operazioni-piattaforma-p2p-lending-proventi-vanno-assoggettati>